

STATUTO FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 30/03/2006

Titolo I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una fondazione denominata Fondazione Castello Visconteo Sforzesco.

La Fondazione ha sede legale in Novara, C.so Cavallotti n. 6;

La fondazione è persona giuridica di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, non ha fini di lucro ed opera esclusivamente nel settore dell'arte, dei beni e servizi culturali, assicurando un'equilibrata destinazione delle risorse agli scopi statutari.

La fondazione si conforma ai principi ed al modello giuridico delle fondazioni di partecipazione nel più generale ambito della disciplina giuridica prevista dal Codice Civile e dalle leggi ad esso collegate.

ART. 2 – SCOPI

La fondazione si propone, nell'ambito degli scopi di valorizzazione, di gestire il complesso monumentale del Castello Visconteo, dando impulso ad iniziative artistiche e culturali volte a conservare e ad inserire questo rilevante patrimonio architettonico nella vita della città.

La fondazione persegue le finalità di valorizzazione del Castello Visconteo Sforzesco che consistono nell'esercizio di funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuoverne la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, con particolare riguardo al suo utilizzo come sede espositiva di mostre temporanee.

La fondazione è soggetto affidatario di servizi culturali così come previsto dall'art. 115, 3° comma, D.Lgs. n. 42/2004, perseguendo gli obiettivi individuati nel contratto di servizio.

La gestione comprende altresì la gestione dei servizi aggiuntivi previsti dall'art. 117 D.P.R. n. 42/2004.

ART. 3 – ATTIVITA' STRUMENTALI

Per il raggiungimento degli scopi statutari la fondazione indirizzerà la sua attività a:

- l'elaborazione del progetto culturale relativo agli immobili concessi in uso;
- la ricerca di contributi e finanziamenti da Enti e Privati;
- la stipulazione di accordi con persone ed Enti, sia pubblici che privati per il sostegno delle iniziative;
- l'organizzazione di incontri, convegni, corsi di studio, seminari e mostre;
- l'organizzazione e gestione dei servizi aggiuntivi come indicate all'art. 117 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio (D.P.R. n. 42/2004);
- la stipulazione di contratti di sponsorizzazione, come previsti dall'art. 120 (D.P.R. n. 42/2004);
- l'amministrazione e gestione dei beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o che ha comunque in uso;
- la stipula di convenzioni per l'affidamento in gestione di singole attività;
- l'organizzazione interna sarà finalizzata alla migliore efficienza ed economicità nel rispetto, in caso di rapporti di lavoro dipendente, dei contratti di lavoro di settore;

Potrà partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche o private la cui attività sia direttamente o indirettamente rivolta alla promozione della cultura e dell'arte;

Potrà costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, e partecipare a società del medesimo tipo; potrà svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi sociali, attività di commercializzazione nel settore dell'editoria e degli audiovisivi e accessori di pubblicità.

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione di € 110.000,00 versati con l'atto costitutivo
- dai conferimenti a patrimonio in denaro o beni mobili ed immobili, ovvero altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi a ciò appositamente destinati;
- da lasciti, donazioni e da erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;

- dalla somma delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile.

ART. 5 – FONDO DI GESTIONE

La fondazione sarà altresì dotata di un fondo di gestione che sarà costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici;
- dai contributi dei soci sostenitori e dalle quote associative;
- da contributi ed assegnazioni anche a titolo di sponsorizzazione di soggetti privati italiani e stranieri;
- dai ricavi di attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai corrispettivi stabiliti dal contratto di servizio per l'affidamento dei servizi culturali con il Comune di Novara.

ART. 6 - DIRITTO D'USO DEL CASTELLO

La Fondazione avrà il diritto d'uso del Castello Visconteo Sforzesco; tale diritto sarà conferito dal Comune con apposito provvedimento che ne determinerà i limiti e le condizioni.

ART. 7 – VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI FONDI

Il fondo di dotazione ed il fondo di gestione sono destinati esclusivamente al funzionamento della fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.

La fondazione non può in nessun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

ART. 8 – DURATA

La fondazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, sentite le autorità competenti, al Comune di Novara.

I beni concessi in uso dal Comune di Novara e da Enti pubblici o privati rientrano nella disponibilità dei concedenti.

Titolo II

SOGGETTI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 – FONDATORI

Il Comune di Novara e gli altri sottoscrittori dell'atto costitutivo assumono la qualifica di fondatori. La qualifica di fondatore può essere attribuita anche successivamente, previo concorso al fondo di dotazione, per gli importi stabiliti dall'Assemblea dei Fondatori sulla base di una motivata valutazione e della condivisione degli scopi statutari da parte dei richiedenti.

La qualifica è attribuita dall'Assemblea con delibera in cui deve constare il voto favorevole del rappresentante del Comune di Novara.

Può divenire fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato italiano o straniero, persona fisica, associazione o ente, anche se privo di personalità giuridica, Associazioni di Enti, imprese e associazioni di imprese.

ART. 10 – SOSTENITORI

Assumono la qualifica di Sostenitori tutti i soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, persone fisiche od ente, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a contribuire alle attività della Fondazione in misura non inferiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei Fondatori e per un triennio.

Il contributo può essere erogato mediante prestazione di attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori debbono espressamente impegnarsi a rispettare la norme del presente statuto e dei regolamenti interni della fondazione, ove adottati.

Titolo III

ORGANI E CARICHE SOCIALI

ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: 3

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

- d) il Collegio dei Revisori;
- e) l'Assemblea dei Sostenitori;

ART. 12 – INELEGGIBILITA'

Non possono far parte dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dell'Assemblea dei Sostenitori le persone che:

- si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- hanno subito, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., salvo gli effetti della riabilitazione;
- hanno subito, con sentenza definitiva, condanne a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile, ovvero sono stati condannati, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- sono dipendenti in servizio della Fondazione o sono legate alla stessa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI – COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei Fondatori è l'organo di indirizzo della fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e dai soggetti a cui è attribuita tale qualifica.

E' composta da:

- a) n° 1 rappresentante del Comune di Novara, nominato dal Sindaco;
- b) n° 3 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui n. 1 espressione della minoranza;
- c) n° 1 rappresentante per ogni socio fondatore
- d) n° 1 membro nominato dall'Assemblea dei Sostenitori.

ART. 14 – DURATA IN CARICA

I rappresentanti del Comune, del Consiglio Comunale e degli altri Enti territoriali - se presenti, durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo dei relativi organi. Gli altri Fondatori durano in carica fino alla perdita di tale qualifica o per rinuncia. Il rappresentante dei Sostenitori è rinnovato ogni triennio.

Il membro che, per qualsiasi causa, cessa in anticipo dalla carica è sostituito, su designazione del Fondatore che ha nominato il membro cessato.

I membri eletti dal Consiglio Comunale di Novara possono essere revocati, su delibera del Consiglio stesso; i membri delegati dai rappresentanti legali dei Fondatori possono essere revocati dagli stessi.

ART. 15 – COMPETENZE E FUNZIONI

L'Assemblea dei fondatori esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce i criteri e le modalità di contribuzione per l'acquisto della qualità di fondatore o di sostenitore;
- b) attribuisce la qualità di fondatori a terzi, successivamente all'atto di costituzione;
- c) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) revoca i membri eletti nel Consiglio di Amministrazione ed esercita le eventuali azioni responsabilità;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- f) definisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
- g) approva il bilancio preventivo annuale;
- h) approva il piano economico finanziario annuale e triennale e il bilancio annuale di esercizio della Fondazione e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
- i) approva le modifiche statutarie;
- j) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- k) dichiara la decadenza dei propri membri, nei casi previsti dal presente Statuto;

ART. 16 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei Fondatori, dei Revisori, dei Consiglieri e del Direttore.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare cinque giorni prima della riunione, a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. I Fondatori, in caso di impedimento personale, possono farsi rappresentare in Assemblea da un delegato. In questo caso, il rappresentante non può presentare più di una delega.
6. L'assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le proposte di modificazione statutarie e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvo quelle riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione che possono essere assunte con voto segreto, su richiesta di uno dei componenti l'Assemblea dei Fondatori.
9. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni statutarie e di scioglimento devono constare del parere favorevole del Presidente.
10. Alle deliberazioni non possono prendere parte i membri dell'Assemblea dei Fondatori che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
11. Alle sedute dell'Assemblea dei Fondatori partecipano, senza diritto di voto i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
12. Le cariche dell'Assemblea dei Fondatori sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti l'Assemblea dei Fondatori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 – DECADENZA

L'assemblea dei Fondatori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:

- a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 10;
- b) rappresentino Fondatori (o Sostenitori) che siano inadempienti degli obblighi derivanti, dal presente Statuto e regolamenti approvati dall'Assemblea relativi a contribuzioni o conferimenti;
- c) rappresentino Fondatori (o Sostenitori) soggetti a fallimento o sottoposti a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento;
- d) rappresentino Fondatori (o Sostenitori) soggetti a scioglimento, liquidazione o dichiarati estinti.

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione.
2. E' composto dal Presidente della Fondazione e da otto membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni o enti similari di comprovata qualificazione professionale ed esperienze in ambito gestionale – amministrativo – culturale, di cui comunque la metà in rappresentanza dei seguenti enti pubblici territoriali:
due per il Comune di Novara;
uno per la Provincia di Novara;
uno, di diritto, dell'Agenzia del Demanio;

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DURATA IN CARICA

1. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 4 anni;
2. I membri che, per qualsiasi causa, cessano in anticipo dalla carica sono sostituiti con delibera dell'Assemblea dei Fondatori.
3. Il nuovo componente, se nominato prima della scadenza, resta in carica fino a tale scadenza.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

ART. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE E FUNZIONI

1. Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio provvede, in particolare, a:
 - a) Nominare, tra i propri membri, il Vicepresidente;
 - b) Deliberare in materia di organizzazione e di personale;
 - c) Nominare il Direttore ed eventuali consulenti artistici o tecnici;
 - d) Approvare il documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali.
 - e) predisporre la proposta di piano economico finanziario annuale e l'aggiornamento del piano triennale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

- f) predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e di bilancio annuale d'esercizio e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
 - g) definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di quanto stabilito nel documento di programmazione;
 - h) amministrare il patrimonio della Fondazione;
 - i) deliberare la costituzione per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della fondazione;
 - j) deliberare la costituzione di Commissioni o Comitati Scientifici;
 - k) deliberare i regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione;
 - l) deliberare la costituzione o partecipazione a società di capitale o enti a responsabilità limitata, che svolgano, in via strumentale, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - m) esercitare i diritti derivanti alla fondazione dalla costituzione o partecipazione in società strumentali;
 - n) dichiarare la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o a un suo membro o al Direttore, parte delle sue attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge.

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri, dei Revisori e del Direttore.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In mancanza delle predette modalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri del Collegio dei Revisori.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Alle deliberazioni non possono prendere parte i consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione
8. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato prima della scadenza dall'Assemblea dei Fondatori, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei fondatori o quando ricorra una giusta causa.
9. Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede ed idonea copertura assicurativa a carico della Fondazione.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i membri dell'Assemblea dei Fondatori e gli Amministratori degli Enti Pubblici che partecipano alla Fondazione quali Fondatori, fatta eccezione per il Presidente.
2. Il consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:
 - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10;
 - b) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificazione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono anche in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dall'Assemblea dei fondatori, nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.

ART. 23 – PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su designazione del rappresentante del Comune di Novara.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle loro deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori, con i Sostenitori e con i terzi.

4. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

5. In caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

6. Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Sostenitori e di ogni altro Comitato, Assemblea o Commissione.

7. In caso di cessazione della carica il Rappresentante del Comune di Novara provvede a sostituirlo

ART. 24 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 25 - DIRETTORE

Al Direttore, qualora nominato, spettano poteri di coordinamento e controllo della struttura organizzativa della Fondazione di cui rappresenta il vertice.

Ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive, degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Esercita le funzioni eventualmente delegategli dal C.d.A.

ART. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

3. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

ART. 27 - COLLEGIO DEI REVISORI – DURATA IN CARICA

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi.

ART. 28- COLLEGIO DEI REVISORI – FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1. Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.

2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

3. Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

4. Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio. .

5. I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e possono altresì assistere a quelle degli Organi, Comitati e Commissioni.

6. Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonchè chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

7. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali.

ART. 29 - COLLEGIO DEI REVISORI – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto e i coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio dei Revisori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità, ivi compresa quella espressa nel comma precedente;

b) non siano intervenuti alle sedute del Collegio, dell'Assemblea dei Fondatori per tre volte consecutive senza giustificazione;

c) abbiano perso, seppur temporaneamente, i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

ART. 30– ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI - COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Sostenitori è l'organo di espressione consultiva e propositiva dei Sostenitori.

2. Membri dell'Assemblea sono tutti i Sostenitori, o i loro rappresentanti legali, se persone giuridiche o enti, o persone delegate dagli stessi.

3. Non possono partecipare all'Assemblea i Sostenitori non in regola con i versamenti dei contributi finanziari o in fallimento o sottoposti a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

ART. 31 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI – COMPETENZE E FUNZIONI

1. L'Assemblea dei Sostenitori esercita le seguenti funzioni:

- a) Nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente che restano in carica per un triennio;
- b) esprime parere consultivo sui programmi della Fondazione ed, in particolare, sul documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione, su base triennale;
- c) propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;
- d) elegge, per la durata di un anno prorogabile, un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Fondatori.

ART. 32– ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal suo Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno quindici giorni prima della riunione, al domicilio dei Sostenitori

4. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. All'Assemblea dei Sostenitori partecipano i membri del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto; possono partecipare i membri dell'Assemblea dei Fondatori e del Collegio dei Revisori.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sostenitori sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 33 – LIBRO VERBALI

I Verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I Verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti in ordine cronologico e sottoscritti da tutti i componenti.

Titolo IV

BILANCIO – ESTINZIONE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 – BILANCIO E CONTABILITA'

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio annuale d'esercizio della Fondazione è costituito da uno Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, salvo diverse disposizioni di legge.

Al bilancio deve essere allegata una relazione annuale sulla gestione e sulle attività della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione annuale da trasmettere, entro il medesimo termine, al Collegio dei Revisori;

4. L'Assemblea approva il bilancio annuale d'esercizio e relativi allegati entro il 30 aprile dell'anno successivo

5. Il piano economico finanziario annuale definisce il budget di gestione per l'esercizio successivo ed è approvato entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo.

In tale occasione l'assemblea approva le previsioni del piano economico finanziario triennale.

6. Saranno predisposte contabilità separate per le attività gestite e regolate dal contratto di servizio e per le attività commerciali.

ART. 35 – ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione, è devoluto secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità al Comune di Novara.

I beni concessi in uso dal Comune di Novara o da altri Enti pubblici rientrano nella disponibilità dei concedenti.

ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, le leggi ed i regolamenti in materia.